

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di Luglio
(17/07/2014)

in Brembate di Sopra (Bergamo) alla Via IV novembre s.n., con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di Legge si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra i signori

- **BETTOSTI LUCA** nato a Ponte San Pietro (BG) il 11.10.1970 e residente a Brembate di Sopra (BG) alla Via Alessandro Manzoni n. 14, codice fiscale BTT LCU 70R11 G856 K;
- **MANTECCA SIMONA** nata a Ponte San Pietro (BG) il 14.02.1981 e residente a Almenno S. Bartolomeo (BG) alla Via Giovanni Falcone n. 379, codice fiscale MNT SMN 81B54 G856R;
- **DI FEDERICO MARIO** nato a Bergamo (BG) il 24.06.1956 e residente a Brembate Sopra (BG) alla Via Donizetti n. 24, codice fiscale DFD MRA 56H24 A794R;
- **ZANCHI PAMELA** nata a Bergamo (BG) il 09.07.1984 e residente a Brembate Sopra (BG) alla Via Manzoni n. 14, codice fiscale ZNC PML 84L49 A794Q;
- **ZANCHI OMAR** nato a Bergamo (BG) il 18.05.79 e residente a Almenno S. Bartolomeo (BG) alla Via Giovanni Falcone n. 379, codice fiscale ZNC MRO 79 E18G 856T;

l'Associazione Culturale denominata

"ASSOCIAZIONE MUSICALE GAETANO DONIZETTI"

con sede in Brembate di Sopra (BG) Via IV Novembre sn.

L'attività che l'Associazione Culturale intende svolgere ha per scopo la promozione della cultura, della pratica e tradizione musicale.

L'Associazione Culturale non persegue in alcun modo finalità di lucro.

L'Associazione Culturale curerà l'organizzazione di attività didattiche finalizzate al raggiungimento ed alla promozione dei propri scopi.

ART. 2

I soci fondatori dichiarano di accettare ed approvare espressamente tutte le norme contenute nell'allegato statuto che forma parte integrante del presente atto costitutivo.

ART. 3

Contestualmente i soci fondatori eleggono alle cariche sociali i Sigg.ri:

- ZANCHI OMAR in qualità di Presidente
- MANTECCA SIMONA in qualità di Vice Presidente
- DI FEDERICO MARIO in qualità di Tesoriere

che accettano.

Brembate di Sopra, 17 luglio 2014

BETTOSTI LUCA

MANTECCA SIMONA

ZANCHI OMAR

DI FEDERICO MARIO

ZANCHI PAMELA

STATUTO
"ASSOCIAZIONE MUSICALE GAETANO DONIZETTI"

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Brembate di Sopra (BG) alla P.zza Giovanni Paolo II - presso la Casa Comunale un'associazione culturale/musicale ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata

"ASSOCIAZIONE MUSICALE GAETANO DONIZETTI"

Art. 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione "ASSOCIAZIONE MUSICALE GAETANO DONIZETTI" persegue i seguenti scopi:
 - a) promuovere la pratica e la conoscenza della musica in ogni suo genere;
 - b) divulgare la cultura musicale e la conoscenza in ogni suo genere;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

3. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
4. L'associazione potrà curare l'organizzazione di attività didattiche finalizzate al raggiungimento e alla promozione del proprio scopo.
5. L'associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra descritti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente ed indirettamente, attinenti ai medesimi.
6. Nelle proprie sedi, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
7. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
5. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
6. Gli associati si dividono nella seguenti tre categorie:
 - a) **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
 - b) **Soci bandisti effettivi**: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio a seguito di richiesta al Consiglio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;
 - c) **Soci bandisti allievi**: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio a seguito di richiesta al Consiglio. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;
 - d) **Soci sostenitore**: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio sostenitore a seguito di richiesta al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;

- e) Il numero dei soci effettivi e sostenitori è illimitato.
- 7. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci.
- 8. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.
- 9. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere successivamente sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.
- 10. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 11. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- 12. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 – Diritti dei soci

- 1. Tutti i soci fondatori ed effettivi, maggiorenni, godono, a partire dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne, effettivo, alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.
- 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 – Doveri dei soci

- 1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
- 2. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti, ed all'esterno dell'associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Decadenza dei soci

- 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, su pronunciamento del Consiglio Direttivo;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.
- 2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- 3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

- 1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea generale dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente.

Art. 9 – Assemblea Generale dei Soci

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e bandisti effettivi, bandisti allievi, maggiorenni, ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante ricorso ad entrambi i seguenti mezzi:
 - a) Avviso scritto da inviare con lettera semplice, o a mezzo posta elettronica, agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - b) Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 2. Deve inoltre essere convocata
 - a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
 - b) quando la richieda almeno un decimo dei soci.

3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
4. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'assemblea ordinaria:
 - a) elegge il Presidente;
 - b) elegge annualmente il Consiglio Direttivo;
 - c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
 - d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) ratifica l'importo annuale della quota sociale di adesione fissata dal Consiglio Direttivo;
 - f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - g) approva il programma annuale dell'associazione.
7. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, o dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la condotta morale e comportamentale delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
8. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.
11. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
13. L'assemblea straordinaria:
 - a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
 - b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci;
14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, fondatori, bandisti effettivi, bandisti allievi, sostenitori; purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea è composto da tre a dieci membri.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - c) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
 - d) ammette i nuovi soci;
 - e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
 - a) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.
2. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
3. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 12 – I Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari per il necessario funzionamento dell'associazione provengono:
 - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
 - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;
 - da iniziative promozionali.
2. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme a rischio di capitali
3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 – Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale dell'associazione corrisponde all'anno solare. Inizia pertanto il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre 2014.

Art. 14 – Bilancio

3. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
4. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni ove previste, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
6. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 – Modifiche Statutarie

1. Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e con la Legge italiana.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera circa la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale.

Art. 17 – Disposizioni Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Presidente

.....